

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA:

Esame dello schema di delibera recante: « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Emilia-Romagna e Umbria indette per i giorni 17 e 18 novembre 2024 » (<i>Esame – Approvazione con modificazioni</i>)	141
ALLEGATO 1 (<i>Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 30 ottobre 2024</i>)	143
Sui lavori della Commissione	142
Sulla pubblicazione dei quesiti	142
ALLEGATO 2 (<i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (NN. 114/916, 115/921)</i>)	152

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Mercoledì 30 ottobre 2024. – Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA.

La seduta comincia alle 8.10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Esame dello schema di delibera recante: « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Emilia-Romagna e Umbria indette per i giorni 17 e 18 novembre 2024 ».

(Esame – Approvazione con modificazioni)

La PRESIDENTE, in vista delle elezioni del presidente della Giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Emilia-

Romagna e Umbria indette per i giorni 17 e 18 novembre prossimi, comunica che è all'esame della Commissione il testo della proposta di delibera recante disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative a dette elezioni, già trasmesso a mezzo posta elettronica da parte dell'Ufficio di Segreteria e comunque in distribuzione, testo predisposto in conformità alla prassi e all'esperienza applicativa pregresse e alle precedenti deliberazioni e dopo aver consultato l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

La deputata MONTARULI (FDI) propone di inserire all'articolo 4 il comma 6-ter in modo da precisare che « in ogni caso, i programmi d'informazione, ove possibile nell'ambito della stessa trasmissione, devono garantire ai candidati, alle forze politiche e ad ogni soggetto interessato il

diritto di rettifica/replica entro il termine di vigenza della presente delibera. »

I deputati GRAZIANO (PD-IDP) e BOSCHI (IV-C-RE) manifestano il proprio assenso a tale proposta.

Anche il senatore GASPARRI (FI-BP-PPE) dichiara di condividere tale proposta di modifica, nella quale andrebbe comunque precisato che il diritto di rettifica o di replica debba essere garantito, ove possibile, nell'ambito della stessa trasmissione o in altro spazio informativo equivalente.

La deputata MONTARULI (FDI) si dichiara d'accordo con la precisazione da ultimo formulata dal senatore Gasparri.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la PRESIDENTE pone ai voti il testo della proposta di delibera (*allegato al resoconto*), così come integrato con la proposta avanzata nel corso della seduta.

La Commissione approva all'unanimità

La Presidenza si intende autorizzata ad apportare le eventuali correzioni di forma e le modificazioni di coordinamento che appaiano opportune.

Sui lavori della Commissione.

La PRESIDENTE ricorda che era stato programmato per giovedì 14 novembre un sopralluogo presso il Centro di produzione e le strutture Rai di Napoli.

Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS), i deputati GRAZIANO (PD-IDP) e BOSCHI (IV-C-RE) chiedono che il predetto sopralluogo venga programmato in altra data.

La PRESIDENTE, tenuto conto di tali richieste e non facendosi ulteriori osservazioni, avverte che il sopralluogo presso le strutture Rai di Napoli è rinviato ad altra data.

Il deputato GRAZIANO (PD-IDP) chiede la convocazione di una riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi entro questa settimana, anche al fine di prevedere un'ulteriore convocazione della Commissione per il voto del parere sulla nomina del Presidente del Cda Rai.

La deputata BOSCHI (IV-C-RE) si associa alla richiesta avanzata dal deputato Graziano, evidenziando altresì che la Commissione deve essere messa nelle condizioni di poter riprendere la propria attività ordinaria. A tale riguardo, chiede che siano inserite nel calendario dei lavori le audizioni dell'Amministratore delegato, del Direttore generale e delle sigle sindacali in modo da poter affrontare le problematiche che investono il servizio pubblico a partire, ad esempio, dalla stabilizzazione dei lavoratori precari.

Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-AVS) condivide le richieste avanzate negli interventi precedenti.

La PRESIDENTE si riserva di convocare una riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Reputa che l'appuntamento legato all'evento « Le sfide del servizio pubblico », che avrà luogo il 6 e 7 novembre prossimi, possa rappresentare una occasione per migliorare il clima tra le forze politiche, favorendo un dialogo costruttivo.

Sulla pubblicazione dei quesiti.

La PRESIDENTE comunica che sono pubblicati, in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti nn. 114/916 e 115/921 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione.

La seduta termina alle 8.20.

ALLEGATO 1

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del presidente della giunta regionale e per il rinnovo del consiglio regionale delle regioni Emilia-Romagna e Umbria indette per i giorni 17 e 18 novembre 2024.

**TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
NELLA SEDUTA DEL 30 OTTOBRE 2024**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premessi che:

con decreto del Presidente F.F. della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 133 del 26 settembre 2024, sono stati convocati per i giorni 17 e 18 novembre 2024 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Emilia-Romagna;

con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Umbria n. 40 del 21 settembre 2024, sono stati convocati per i giorni 17 e 18 novembre 2024 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della regione Umbria;

visti

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le « tribune », gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 4 del testo unico per fornitura dei servizi *media* audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

c) l'articolo 1 dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) l'articolo 1 comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai, nonché gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

e) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modificazioni;

f) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: « Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni »;

g) la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante « Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale »;

h) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante « Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario »;

i) lo Statuto della regione Emilia-Romagna approvato con legge statutaria regionale 31 marzo 2005, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;

j) la legge regionale dell'Emilia-Romagna 23 luglio 2014, n. 21 recante « Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale » e successive modificazioni ed integrazioni;

k) lo Statuto della regione Umbria approvato con legge statutaria regionale 16 aprile 2005, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni;

l) la legge regionale dell'Umbria 4 gennaio 2010, n. 2 recante « Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale », e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni »;

vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante « Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione »;

vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante « Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi »;

visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'articolo 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

visto l'articolo 10, commi 1 e 2, lettera f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante « Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 »;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

DISPONE

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1.

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle consultazioni per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Emilia-Romagna e Umbria, fissate per la data di cui in premessa e si applicano solo nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni RAI relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi regionali, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

Articolo 2.

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI per la consultazione elettorale nelle regioni interessate ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le

eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella della testata giornalistica regionale registrata ai sensi dell'articolo 35 del testo unico dei servizi di media audiovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale RAI nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, resta fermo per le trasmissioni della programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 4 e 6 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nella legge 22 febbraio 2000, n. 28. In particolare, i telegiornali e i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto della presente delibera, sono tenuti a

garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.

3. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

Articolo 3.

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma nelle regioni interessate trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel consiglio regionale da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel Consiglio regionale.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di Presidente della Giunta Regionale;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del Consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

Articolo 4. (Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche *on line* della società concessionaria soggetti al campo di applicazione dell'articolo 2 del regolamento approvato con delibera Agcom n. 295/23/CONS, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari e le rassegne stampa diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con

quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse da-

gli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000, e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive a diffusione regionale diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

6-bis. La coincidenza territoriale e temporale della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali fa sì che i medesimi esponenti politici possano prendere parte alle diverse campagne elettorali e dunque possano intervenire nelle trasmissioni di informazione Rai con riferimento sia alla trattazione di tematiche di rilievo nazionale sia alla trattazione di tematiche di rilievo locale. Al fine di assicurare il rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, la Rai ha pertanto

l'obbligo di porre particolare cura nella realizzazione dei servizi giornalistici politici, garantendo oggettive condizioni di parità di trattamento tra soggetti che concorrono alla stessa competizione elettorale.

6-ter. In ogni caso, nei programmi di informazione, ove possibile nell'ambito della stessa trasmissione o in altro spazio informativo equivalente, deve essere garantito ai candidati, alle forze politiche e ad ogni soggetto interessato il diritto di rettifica o replica entro il termine di vigenza della presente delibera.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5.

(Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste)

1. Nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della consultazione in oggetto, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare

riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

5-bis. I notiziari informano, nelle due settimane che precedono il voto, sulle modalità dello stesso.

Articolo 6. (Tribune elettorali)

1. La RAI organizza e trasmette nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale, in fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non inferiore ai trenta minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, se-

condo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 6.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

7. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della RAI di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

10. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si

applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 12.

10-*bis*. La Rai garantisce che tutti gli aventi diritto possano partecipare alle tribune elettorali negli stessi orari, eventualmente prevedendo una turnazione laddove gli orari di trasmissione fossero diversi.

Articolo 7.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette, nelle regioni interessate alla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'articolo 2, comma 1, lettera b), della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della RAI viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 12 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede regionale della RAI interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Giunta regionale;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della

RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sede regionale.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La RAI prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8.

(Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Giunta Regionale)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna e dell'Umbria. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a trenta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

2. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti

dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

3. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

Articolo 9.

(Confronti tra candidati a Presidente della Giunta Regionale)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette confronti tra i candidati in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista della RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 6, 8 e 10.

Articolo 10.

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione dell'Accesso regionale nelle regioni interessate dalla consultazione elettorale è sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

Articolo 11.

(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui alla presente delibera, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, recanti l'illustrazione dei pro-

grammi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 12.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 13.

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato)

1. Il consiglio d'amministrazione e l'amministratore delegato della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 14.

(Tutela del pluralismo sulle piattaforme on line e sui canali social della Rai)

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo, della libertà di espressione, dell'imparzialità, indipendenza, e obiettività dell'informazione nonché ad adottare misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione, la Concessionaria applica anche ai propri canali *social* e alle proprie piattaforme online, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Articolo 15.

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (NN. 114/916, 115/921)**

STUMPO, GRAZIANO, BAKKALI, PELUFFO, FURLAN, NICITA, VERDUCCI – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – premesso che:

la Rai da tempo ha, accanto alle testate dei Tg, posto in essere due direzioni giornalistiche, denominate una « Direzione approfondimento », con 130 giornalisti, e una « Day Time » con 50 giornalisti;

suddette direzioni sono definite tecnicamente a configurazione ibrida in quanto il Direttore non è responsabile, non ha l'obbligo di presentare un piano editoriale, non ha l'obbligo di motivare le sue decisioni, ma al tempo stessi esercita le prerogative del direttore di testata nell'ambito delle nomine, con ampia discrezionalità, e degli ordini, che vengono trasmessi attraverso personale non giornalistico e da circa un mese anche attraverso capiservizio;

a coadiuvare l'attività del direttore vi sono dei vicedirettori amministrativi che attualmente sono prevalentemente giornalisti;

il profilo « ibrido » di queste due Direzioni ci cui in premessa comporta una serie di violazioni che riguardano il lavoro e la professione giornalistica;

la produzione di tali Direzioni è esclusivamente giornalistica nella Direzione Approfondimento e a prevalenza giornalistica nel Day Time, tuttavia una parte del prodotto che si avvicina quasi al 50 per cento verrebbe realizzata da giornalisti con contratti atipici e una parte di questa platea non sarebbe neppure iscritta all'ordine dei giornalisti, quindi palesando forme di precariato all'interno del servizio pubblico;

una parte rilevante relativa al confezionamento e coordinamento dei prodotti sarebbe inoltre esercitata da personale « di produzione », che in passato spesso risul-

tava essere responsabile di programmi di spettacolo e che ora eserciterebbe lo stesso ruolo ma su materiale giornalistico che è oggettivamente più delicato;

risulterebbe frequente la modifica di servizi giornalistici da personale non giornalistico, talvolta all'insaputa del giornalista stesso, con un oggettivo esercizio improprio della professione;

la natura ibrida delle gerarchie, inoltre, comporta come richiamato il rischio di intervento sui servizi giornalistici da parte di soggetti esterni anche in tempi successivi alla loro consegna impedendo di fatto il corretto esercizio del diritto di firma;

la totale assenza di *line* giornalistica comporta ha come conseguenza una sistematica confusione di ruoli e gerarchie tra figure produttive e giornalistiche e tra figure interne ed esterne all'Azienda;

il Cdr Approfondimento risulterebbe continuamente chiamato ad intervenire per tutelare i colleghi relativamente ad ordini imposti da chi non ne avrebbe titolo;

inoltre le suddette direzioni non avendo un direttore responsabile, finiscono per far ricadere ogni responsabilità penale sul redattore ordinario anche quando il contenuto del servizio è stato modificato come richiamato in premessa da personale non giornalistico;

e nonostante da gennaio 2024 sia stata introdotta la figura di caposervizio responsabile rimane un *vulnus* sulla copertura legale;

la nomina di giornalisti professionisti ad incarichi dirigenziali, come quella di direttore e vicedirettore di direzione di genere, potrebbe ipotizzarsi come incompatibile con l'iscrizione all'ordine professionale dei giornalisti e relative associazioni professionali;

va sottolineato che l'assenza di *linee* evidenzia la possibilità di permeabilità delle attività giornalistiche da parte del comparto aziendale pubblicitario a con il giornalista che opera in buona fede esposto al rischio di promuovere pubblicità occulta a propria insaputa;

si chiede pertanto di sapere se i vertici aziendali siano a conoscenza di queste criticità e quali opportune e tempestive iniziative intendano promuovere per superarle e rimuoverle ripristinando condizioni di legalità e di rispetto del lavoro giornalistico all'interno del servizio pubblico considerata anche la rilevanza delle due richiamate direzioni nel prodotto finale Rai.

(114/916)

RISPOSTA – *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

Il lavoro giornalistico nell'ambito delle Direzioni Approfondimento e Day Time è stato regolamentato, a partire dal luglio del 2019, attraverso accordi sottoscritti con il sindacato Usigrai (Unione Sindacale dei Giornalisti Rai).

In tali accordi, le parti sottoscrittrici hanno in primo luogo determinato il perimetro dei programmi a prevalente contenuto giornalistico, nonché convenuto che «in relazione alla diversa natura del prodotto ed a diversi profili professionali che concorrono alla sua realizzazione, l'organizzazione e le modalità operative all'interno dei suddetti programmi differiscono radicalmente da quelle vigenti nelle Testate».

Tale differente organizzazione è stata puntualmente definita con l'accordo del 30 marzo 2023, che ha previsto l'individuazione per ciascuna Direzione di una figura giornalistica di riferimento a livello di Direttore o di Vicedirettore, nonché della figura del Caposervizio alla quale è attribuito il compito di coordinare e rivedere il lavoro dei giornalisti impegnati nei singoli programmi, fornendo loro le opportune direttive.

Si precisa che per svolgere tali attività nell'ambito della Direzione Approfondimento sono stati nominati 10 Capiservizio a fronte

di circa 130 giornalisti ad oggi complessivamente in organico e nella Direzione Day Time 4 Capiservizio a fronte di circa 40 giornalisti ad oggi complessivamente in organico. Inoltre, sempre al fine di definire precisi ruoli e responsabilità, con il medesimo accordo sindacale, è stata prevista anche la figura dell'inviato.

Si evidenzia, infine, che gli accordi citati prevedono un confronto con il sindacato sul tema degli ambiti di applicazione della relativa disciplina, oltre che specifiche informative al Comitato di redazione da parte del Direttore.

GRAZIANO – Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai. – Per sapere, premesso che:

si è registrato in data 2 ottobre c.a. un episodio abbastanza increscioso per la qualità del servizio pubblico radiotelevisivo come denunciato dal cdr del giornale radio Rai;

suddetto episodio riguarda il programma «*Ping Pong*» condotto da Annalisa Chirico;

la puntata di oggi è andata in onda registrata, senza che questo fosse specificato ad inizio della trasmissione, e occupandosi della questione geopolitica medio-orientale ignorava chiaramente l'attacco missilistico iraniano avvenuto la sera precedente;

l'interlocuzione tra la conduttrice e gli ospiti è risultata infatti assolutamente decontestualizzata disorientando gli ascoltatori che magari avevano avuto modo di ascoltare le notizie del GR e gli aggiornamenti nell'ambito della trasmissione «*Radio Anch'io*»;

ciò ha suscitato la protesta non solo del CDR ma anche di ascoltatori che hanno segnalato l'accaduto;

si chiede di sapere come è stato possibile mandare in onda una puntata chiaramente registrata in occasione di una giornata così delicata dal punto di vista del contenuto affrontato dal *format* e se non intenda altresì accertarne le responsabilità avendo esposto il servizio pubblico radio-

televisivo ad una pessima figura e pale-
sando una scarsa attenzione alla qualità
della informazione come contestato dal cdr.

(115/921)

RISPOSTA — *Con riferimento all'inter-
rogazione in oggetto, sulla base delle infor-
mazioni ricevute dalle competenti strutture
aziendali, si forniscono i seguenti elementi.*

*In primo luogo, è opportuno premettere
che ogni giorno su Radio Uno vanno in
onda venticinque programmi e ventisette
edizioni del Giornale Radio, frutto di un
intenso lavoro della redazione che con grande
professionalità, senza risparmio, tutti i giorni
e per tutto il giorno, si impegna a tenere
informati e aggiornati gli italiani su quanto
avviene nel nostro Paese e nel mondo.*

*Per quanto concerne il programma Ping-
Pong si conferma che la puntata del 2
ottobre u.s. — contrariamente alla prassi e in
via del tutto eccezionale — era stata regi-
strata diverse ore prima della messa in onda
e di fatto superata dagli eventi, poiché s'in-
terrogava su un ipotetico attacco ad Israele*

*che nello spazio tra la registrazione del
programma e la sua messa in onda era
invece effettivamente avvenuto.*

*La messa in onda di un programma
superato dagli eventi è stato il prodotto di un
difetto di comunicazione in una giornata
che per gli accadimenti in corso — era in atto
un attacco contro Israele di cui non si
conoscevano né la portata, né le conse-
guenze — aveva messo sotto pressione tutte
le strutture del GR, in una Redazione Pro-
grammi che operava per di più a ranghi
ridotti.*

*Nel riconoscere che si è trattato di un
episodio certamente spiacevole, ma conse-
guenza, come sopra riportato, di una sfor-
tunata quanto unica serie di concause da
non attribuire a specifiche responsabilità
individuali né a condotte poco professionali
quanto piuttosto all'eccezionalità degli eventi
e alla concitazione del momento, si tiene a
precisare che il programma Ping-Pong nella
puntata del 2 ottobre u.s. ha comunque
dedicato ampio spazio alle tensioni in Me-
dioriente.*